

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 novembre 2023, n. 285

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 4 aerogeneratori, della potenza complessiva di 12,00 MW ubicato nei territori dei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG), in località "Terre Nuove"; inclusivo di opere connesse consistenti in: - cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV; - cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica; - Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV, ubicata nel Comune di Cerignola (FG); - cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 200 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Palo del Colle" Società proponente: ENERGO S.r.l. subentrata alla Daunia Energia S.r.l., con sede legale in Foggia (FG), Corso Benedetto Cairoli n. 5, Cod. Fisc. e P.IVA 04382430710

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace

Premesso che, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Atteso che:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed

internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;

- la Regione con L.R. n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n. 114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

Rilevato che:

- la **DAUNIA ENERGIA S.r.l.** (di seguito “società”, “istante” o “proponente”), con nota del 22/05/2020, acquisita in pari data al protocollo n. 3705, presentava formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 s.m.i, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da n. 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 30,00 MW, istanza acquisita dal sistema telematico con **Cod. Id. 47BWWF9**;
- con nota prot. n. 4848 del 08/07/2020, questa Sezione, a valle della verifica documentale effettuata, riscontrava anomalie formali e documentali, e pertanto invitava la proponente a produrre le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della suddetta nota; la Società, con nota del 25/07/2020, acquisita in data 27/07/2020 prot. n. 5280, comunicava l’avvenuto deposito, all’interno del portale www.sistema.puglia.it, della documentazione integrativa richiesta ai fini della procedibilità dell’istanza;
- con nota prot. n. 5596 del 05/08/2020, questa Sezione, a seguito della disamina della pervenuta integrazione documentale, accertava ulteriori anomalie formali e dunque invitava la società alla produzione di quanto richiesto a seguito della quale l’istanza si sarebbe potuta ritenere procedibile;
- con nota del 04/09/2020, acquisita al protocollo al n. 6105 del 07/09/2020, la società trasmetteva parte degli elaborati richiesti, chiedendo la concessione di un ulteriore termine per completare il deposito dell’ulteriore documentazione progettuale;
- con nota del 21/09/2020, acquisita al protocollo al n.6509 del 22/09/2020, la Winderg S.r.l. comunicava la sussistenza di interferenze tra il proprio progetto (cod. id. I2NPAO1) e quello della proponente;
- con nota prot. n. 6736 del 30/09/2020, questa Sezione concedeva, alla società proponente, n. 15 giorni per procedere alla trasmissione degli elaborati mancanti, subordinando la procedibilità dell’istanza all’invio della documentazione richiesta;
- con nota del 16/10/2020, acquisita al protocollo al n. 7345 del 19/10/2020, la società procedeva a trasmettere la documentazione richiesta;
- con nota del 10/02/2021, acquisita al protocollo al n. 1394 del 11/02/2021, la società, in riscontro alle interferenze rilevate dalla Winderg San Martino S.r.l., manifestava la propria “disponibilità a rinunciare all’aerogeneratore n. 7, all’aerogeneratore n. 6 e all’aerogeneratore n. 5”;
- con nota del 10/02/2021, acquisita al protocollo al n. 1395 del 11/02/2021, la proponente chiedeva alla Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Competente per il rilascio del PAUR ex art.27 bis del D Lgs

152/2006 e ss.mm.ii., di procedere all'avvio del procedimento e alla convocazione della Conferenza di Servizi;

- con nota del 18/03/2021, acquisita in pari data al protocollo al n. 2781, la proponente sollecitava nuovamente la Provincia di Foggia all'avvio del procedimento e alla convocazione della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 16009 del 29/03/2021, acquisita al protocollo al n. 3159 del 30/03/2021, la Provincia di Foggia comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai fini PAUR per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, chiedendo agli Enti di verificare l'adeguatezza e completezza della stessa e di comunicare alla proponente l'eventuale richiesta di integrazione documentale, assegnando un termine massimo di trenta giorni;
- con nota del 03/05/2021, prot. n. 4518, questa Sezione comunicava che, in relazione alle interferenze rilevate dalla Winderg S.r.l. e alla successiva disponibilità resa dalla Daunia Energia S.r.l. a *"rinunciare all'aerogeneratore n. 7, all'aerogeneratore n. 6 e all'aerogeneratore n. 5"*, quest'ultima avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla modifica/adeguamento degli elaborati progettuali allegati all'istanza. Pur nella completezza della documentazione dunque, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n.152/2006, la società veniva invitata, nel termine di 30 giorni ad ottemperare avendo cura, altresì, di allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., attestante la conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio del PAUR e quella allegata alla istanza di Autorizzazione Unica, comprensiva delle integrazioni richieste;
- con nota dell'01/06/2021, acquisita in pari data con il prot. n. 5933, la società chiedeva a questa Sezione un'ulteriore proroga dei termini per il deposito documentale al fine di consentirle la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria. In riscontro alla suddetta richiesta, l'Ufficio procedente invitava la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità procedente PAUR, a prendere atto dell'istanza di proroga avanzata dalla Daunia Energia S.r.l. e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, giusta nota del 03/06/2021 prot. n. 5983;
- con nota del 18/06/2021, acquisita in data 28/06/2021 al prot. n. 6691, la società provvedeva a completare il deposito della documentazione richiesta con la precedente nota del 03/05/2021, prot. 4518;
- con nota del 23/06/2021, acquisita al prot. regionale n. 6873 il 29/06/2021, la società trasmetteva alla Provincia di Foggia, e per conoscenza all'autorità regionale, formale istanza di reiterazione VIA ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'intervenuta L.R. n. 11/2021, invitando la destinataria a disporre per il regolare prosieguo del procedimento già avviato in data 21/05/2020;
- con pec del 21/10/2021 prot. n. 52147, acquisita in pari data la prot. regionale n. 11010, la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, convocava, in modalità videoconferenza, per il giorno 05/11/2021 la prima Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4 e art. 14-ter della L. n. 241/90 inerente la realizzazione dell'impianto eolico proposto dalla società Daunia Energia S.r.l.;
- con nota del 04/11/2021 prot. n. 11403, questa Sezione trasmetteva all'Autorità competente per il PAUR, e per conoscenza alla società proponente, il proprio contributo per l'indetta Conferenza di Servizi, con il quale evidenziava che la società non aveva ancora provveduto al deposito della documentazione richiesta con le precedenti note. In riferimento alle interferenze dichiarate dalla Winderg S.r.l., l'ufficio regionale nel prendere atto della disponibilità della Daunia Energia S.r.l. a rinunciare all'aerogeneratore n. 5, n. 6 e n. 7 a valle dell'ottenimento dei contributi riportati dagli Enti in sede di prima conferenza di servizi e, comunque, al raggiungimento di un accordo/intesa con la Winderg S.r.l., evidenziava la necessità di adeguare gli elaborati allegati all'istanza nel caso in cui si sarebbe dato seguito alle modifiche di progetto chiedendo di essere notiziata circa eventuali accordi/intese intercorsi con la Winderg S.r.l.
- durante i lavori della **Conferenza di Servizi del 05/11/2021**, svolta nella modalità di cui alla nota prot. n. 52147 del 21/10/2021, la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, dava atto dell'intervenuto parere del Comitato VIA quest'ultimo rilasciato in senso favorevole per n. 7 aerogeneratori su 10; l'esclusione di n. 3 aerogeneratori era motivata dal fatto che, in fase istruttoria, era stata riscontrata una sovrapposizione progettuale con altro impianto già, precedentemente,

assentito. L'intervenuto rappresentante della Soprintendenza, evidenziava che la pubblicazione di elaborati grafici e documentali era riferibile ad un numero diverso di aerogeneratori, ovvero sette anziché dieci e, nello specifico, risultavano eliminati gli aerogeneratori contraddistinti come T5, T6, T7. Sulla questione chiedeva chiarimenti sul numero effettivo di aerogeneratori, all'esito del quale, avrebbe potuto effettuare le valutazioni di competenza. Il rappresentante della Regione Puglia, alla luce di quanto rilevato nella riunione, chiedeva la rimodulazione dell'intero progetto anche in riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica trasmessa alla Regione. A valle della discussione e delle richieste di chiarimenti formulate dalla Soprintendenza e dalla Provincia, la società proponente confermava il progetto per n. 10 aerogeneratori così come allegato all'istanza di attivazione del PAUR. La seduta veniva aggiornata a nuova data da definirsi con successiva convocazione. Il verbale dell'incontro veniva trasmesso dalla Provincia di Foggia in data 08/11/2021, con nota prot. n. 55426, acquisita al prot. regionale n. 11660 del 09/11/2021;

- con prot. n. 55433 dell'08/11/2021, acquisita al prot. n. 11670 del 09/11/2021, la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, convocava, per il giorno 18/01/2022, la seconda riunione della Conferenza di Servizi PAUR, per il progetto di cui trattasi;
- con nota del 16/11/2021, acquisita al prot. regionale n. 12021 del 17/11/2021, trasmessa per conoscenza alla Regione Puglia, la Winderger S.r.l., nel dolersi della mancata convocazione ai lavori conferenziali del 05/11/2021, chiedeva alla Provincia di sospendere la procedura avviata dalla proponente, in attesa di risoluzione della segnalata interferenza tra i due progetti atteso che, per il principio di priorità cronologica, *"il progetto della Daunia non potrà essere autorizzato (a meno di eliminare ogni interferenza) prima della conclusione della procedura autorizzativa del progetto della Scrivente"*;
- in nome e per conto della Winderger S.r.l., con nota del 30/11/2021 acquisita al prot. regionale n. 12639 dell'01/12/2021, l'avv. Giuseppe Macchione reiterava la richiesta di partecipazione ai lavori della indicata Conferenza di Servizi per il 18/01/2022 e, nelle more, richiedeva la sospensione dell'iter autorizzativo in capo alla Daunia Energia S.r.l. affinché il progetto interferente potesse essere aggiornato e sottoposto a nuova valutazione;
- con nota del 15/12/2021 prot. n. 63208, acquisita in pari data al prot. regionale n. 13140, la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, preso atto delle comunicate interferenze tra il progetto della Daunia Energia S.r.l. con quello della Winderger S.r.l., convocava per il giorno 18/01/2022, in modalità videoconferenza, la seconda riunione della Conferenza di Servizi ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota del 16/12/2021, acquisita il 20/12/2021 con il prot. regionale n. 13223, trasmessa per conoscenza alla Regione Puglia, la Winderger S.r.l., per il tramite del difensore di fiducia, invitava la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, al rispetto della priorità cronologica di presentazione delle istanze al fine della risoluzione delle evidenziate interferenze; con la predetta nota richiedeva copia del verbale della conferenza di servizi del 05/11/2021 e copia del parere del Comitato provinciale VIA rilasciato sul progetto della proponente
- con nota del 27/12/2021, acquisita il 31/12/21 con prot. regionale n. 13507, la proponente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, comunicava alla Provincia precedente, e a questa Sezione, la sua opposizione alle istanze formulate dalla Winderger S.r.l. chiedendo la prosecuzione dell'iter autorizzativo senza alcuna sospensione;
- con nota del 17/01/2022, acquisita al prot. regionale n. 316, la Winderger S.r.l. trasmetteva il proprio contributo partecipativo per la indetta Conferenza di Servizi del 18/01/2022. La Winderger srl, nel reiterare la richiesta di rispetto della priorità cronologica, richiedeva all'Autorità PAUR di prendere atto della circostanza che sul suo progetto si era già espressa favorevolmente la CTVA del MITE in data 25/06/2021 e pertanto sollecitava l'Ente ad assumere, con gli opportuni approfondimenti istruttori, ogni determinazione consequenziale;
- nella seduta della **Conferenza di Servizi del 18/01/2022**, svolta in modalità videoconferenza, questa Sezione evidenziava che la proponente non aveva ancora provveduto a depositare la documentazione richiesta con la nota del 04/11/2021, prot. n. 11403. Considerato, inoltre, che la stessa non aveva

sufficientemente riscontrato quanto richiesto al punto 3) della predetta nota in ordine alle incongruenze tra la STMG (e relativa Validazione) e il progetto allegato all'istanza di Autorizzazione Unica, si riteneva opportuno procedere, preliminarmente, alla verifica, presso il Gestore di Rete, della corrispondenza tra la proposta progettuale presentata per l'ottenimento del Preventivo di Connessione e quella oggetto della presente istanza di AU, sospendendo qualsiasi determinazione in attesa del riscontro. La Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nel prendere atto del parere del Comitato VIA, precisava che lo stesso veniva rilasciato su 7 aerogeneratori anziché 10 e che la stessa proponente, con nota assunta al prot. al n. 6585 in data 11/02/2021, aveva manifestato la propria volontà in ordine alla rinuncia dell'aerogeneratore n. 7, n. 6 e n. 5. La proponente quindi, con rinuncia espressa a quanto precedentemente comunicato, chiedeva che tutti gli Enti si esprimessero sul progetto originario. Preso atto della posizione espressa in Conferenza dalla Società, la Provincia di Foggia rilevava la necessità di conseguire un nuovo parere del Comitato VIA. In rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, l'arch. Giuseppe Rociola, si riportava al parere non favorevole espresso dall'Ente con nota prot. n. 511 del 18.01.2022, a fronte del quale la Società procedeva a richiedere un differimento dei lavori al fine di meglio controdurre. In riferimento alle interferenze segnalate, la società insisteva sulla sua priorità e, dunque, sulla necessità che la Winderg S.r.l. avrebbe dovuto allineare il suo progetto a quello della proponente. Preso atto di quanto emerso nella seduta, la provincia decideva di aggiornare la conferenza di servizi PAUR ad altra data.

- con nota del 19/01/2022, prot. n. 425, trasmessa a Terna S.p.A., e per conoscenza alla Provincia di Foggia, questa Sezione, preso atto di quanto dichiarato dalla proponente nel corso della Conferenza di Servizi del 18/01/2022 in riferimento alla intervenuta modifica del preventivo di connessione, invitava il Gestore di Rete a voler trasmettere la documentazione acquisita dalla Società in data 03/06/2021, prot. TERNA/A20190033207, affinché la Sezione regionale potesse verificare la sua conformità con quanto presentato alle autorità competenti per il rilascio dei titoli autorizzatori;
- con nota del 21/01/2022, prot. n. 3484, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 18/01/2022; nota acquisita in pari data con il prot. n. 533;
- con nota del 26/01/2022, acquisita in pari data con il prot. n. 715, la proponente, in riferimento alla nota del 19/01/2022 prot. n. 425 con la quale l'Ufficio aveva invitato il Gestore di rete alla trasmissione della documentazione relativa al preventivo di connessione, richiedeva di rivalutare la propria richiesta alla luce della conformità documentale già precedentemente confermata da Terna S.p.A. con nota prot. n. TERNA/P20210040066 del 17/05/2021; in alternativa la società proponeva di richiedere al Gestore di rete solo un atto di conferma circa l'esistenza e la validità della Soluzione di Connessione (STMG 201901057) per il progetto in discussione;
- con nota del 04/02/2022, acquisita con prot. n. 1092 dell'08/02/2022, la Winderg S.r.l. trasmetteva formali contestazioni in esito della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 18/01/2022, censurando il comportamento della proponente per aver modificato il contenuto progettuale, rilevando, altresì, la carenza documentale relativa alle opere di connessione tale da rendere, a suo dire, l'istanza di A.U. improcedibile; posizione confermata anche con sua successiva comunicazione del 10/02/2022, acquisita al prot. 1199;
- con pec del 09/03/2022, acquisita in pari data al prot. n. 2043, la società proponente trasmetteva l'attestazione di conformità del gestore di rete per la posa di elettrodotto sotterraneo MT/BT;
- con nota prot. n. 16550 del 28/03/2022, acquisita in pari data al prot. regionale n. 2698, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, trasmetteva la convocazione della Conferenza di Servizi, ex art. 27bis Dlgs 152/2006, per il giorno 05/04/2022 da celebrarsi in modalità videoconferenza;
- nella seduta della **Conferenza di Servizi del 05/04/2022** la Società richiedeva un differimento dell'incontro a 60 giorni al fine di approntare una variante non sostanziale in riduzione, quest'ultima necessaria per eliminare le interferenze con l'altro impianto, risolvere le criticità espresse in ambito paesaggistico e, conformarsi al parere del Comitato VIA che ha ritenuto assentibili solo 7 torri su 10.

Constatata l'assenza di ulteriori contributi e/o interventi, la Provincia quale autorità competente per il PAUR valutava favorevolmente la richiesta della proponente, accordando il termine di 60 giorni di sospensione dei lavori di Conferenza aggiornandola, per il prosieguo, allo spirare del concesso termine tramite convocazione di seduta da effettuarsi con le usuali modalità;

- con nota del 12/04/2022, acquisita al prot. regionale n. 3226 del 14/04/2022, la Winderg S.r.l., nel rilevare la sua mancata convocazione per la Conferenza di Servizi del 05/04/2022, formalizzava istanza di accesso agli atti al fine di estrarre copia della documentazione relativa al procedimento istruttorio della Daunia Energia S.r.l.;
- con nota trasmessa il 19/04/2022, prot. n. 21256, acquisita in data 22/04/2022 prot. regionale n. 3443, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 05/04/2022;
- con nota del 24/06/2022 prot. n. 34077, acquisita in pari data con il prot. n. 5638, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nel prendere atto dell'avvenuto deposito da parte della proponente (prot. gen. n. 25679 del 12/05/2022) di layout progettuale aggiornato ed ottimizzato in attuazione delle prescrizioni pervenute e per il superamento delle criticità emerse, trasmetteva la comunicazione di modifica del layout progettuale, aggiornato in riduzione a 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MW, per una potenza complessiva di 21 MW, invitando gli Enti in indirizzo a far pervenire, nel termine di 30 giorni, osservazioni e relativi pareri di competenza;
- con nota del 16/01/2023 prot. n. 2208/2023, acquisita in pari data al prot. n. 387, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, in riferimento al progetto della proponente, poi successivamente modificato in riduzione, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e dunque preavvisava il rigetto della stessa, art. ex art. 10 bis 241/90, sulle premesse e considerazioni di seguito riportate:
- [...] *“Preso atto della determinazione dirigenziale n. 13 del 10 gennaio 2023, con la quale il Servizio Assetto del Territorio ha determinato “DI NON POTER RILASCIARE in conformità al parere espresso dalla soprintendenza e per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e smi l’autorizzazione paesaggistica alla ditta Daunia Energia per la realizzazione dell’intervento del “IDVIA 2020/00118 – Realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 30,00 MW ubicato nei territori dei comuni di Ascoli Satriano e Stornarella in località “Terre Nuove” sito nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG)”*
- *Considerato che l’autorizzazione paesaggistica rappresenta il titolo abilitativo ai fini paesaggistici dell’intervento in esame e, dunque, costituisce “atto autonomo” e “presupposto” necessario per il rilascio dell’AU ovvero del PAUR.*
- *Per tutte le ragioni sin qui rappresentate, Questo Ente, in veste di Autorità Procedente, ritiene che l’acclarata incompatibilità delle opere in oggetto con i valori paesaggistici tutelati, cristallizzata nel provvedimento di diniego del 10/01/2023, sia idonea a neutralizzare tutti i pareri pervenuti in conferenza di servizi nonché l’utilità di altra convocazione di conferenza di servizi. Segnatamente, il sopravvenuto diniego di autorizzazione paesaggistica priva l’intervento del titolo abilitativo e, dunque, rende il progetto irrealizzabile per la mancanza di una condizione indefettibile per il rilascio del Paur.”*
- con nota del 16/02/2023, prot. n. 8112, acquisita al prot. n. 3154, la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, trasmetteva la convocazione della Conferenza di Servizi, ex art. 27bis D.lgs 152/2006, fissata in modalità videoconferenza per il giorno 13/03/2023, con l'espresso invito rivolto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta- Andria-Trani e Foggia, *“ad esprimere parere sul progetto rimodulato, nell’ambito del procedimento, di cui all’art. 146 D.Lgs 42/2004, in corso, entro la data del 13.03.2023, al fine di consentire al Servizio Paesaggio di questo Ente di concludere il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica e, dunque, allo scrivente Settore di concludere i lavori della Conferenza dei Servizi”;*
- durante i lavori della **Conferenza di Servizi del 13/03/2023**, la Provincia nel richiamare un parere della Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio del 21 luglio 2022 prot. 38546, con il quale si chiedeva l’acquisizione del parere o la determinazione paesaggistica, riteneva di dover aggiornare la seduta ad

- altra data al fine di un approfondimento da parte del settore Paesaggio. La Conferenza, pertanto veniva rinviata al 23/03/2023, senza ulteriore convocazione. Il verbale della seduta veniva trasmesso con nota del 20/03/2023, prot. n. 14257, acquisita in data 21/03/2023 con il prot. regionale n. 5217;
- con comunicazione pec del 24/03/2023, prot. n. 5425, questa Sezione, a valle della Conferenza di Servizi, invitava la Società ad adeguare il layout progettuale con l'intervenuta riduzione della potenza, da 30 MW a 21 MW, conseguente all'eliminazione di n. 3 aerogeneratori, nonché di provvedere all'aggiornamento del benessere del Gestore di rete, considerato che il medesimo era stato rilasciato antecedentemente all'avvenuta rimodulazione del layout di impianto, e di provvedere, altresì, all'acquisizione del nulla osta da parte dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia. In ultimo, con riferimento alle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010, la Sezione scrivente si auspicava la definizione delle stesse entro la successiva Conferenza di Servizi quale unica sede deputata alla finalizzazione dei termini di dette misure compensative;
 - in riscontro alla predetta nota, la proponente, il 04/04/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 6120, comunicava che gli elaborati sarebbero stati integralmente adeguati in occasione della redazione del progetto definitivo e dunque a valle della definitiva conclusione favorevole dell'iter amministrativo. In riferimento alla soluzione di connessione (STMG 201901057), inoltre, allegava il parere tecnico di rispondenza rilasciato da Terna S.p.A., con nota del 19/10/2020, prot. n. 51871. Riferiva altresì che, per le opere di mitigazione ambientale, erano in corso delle consultazioni con l'Ente locale per la loro definizione;
 - nella seduta della **Conferenza di Servizi del 23/03/2023**, l'intervenuto Servizio Paesaggio della Provincia di Foggia confermava l'attivazione della procedura ai sensi dell'art. art 146 d.lgs. 42/2004 e la trasmissione della relazione del Servizio Paesaggio alla Sovrintendenza, avvenuta in data 10/02/2023, a fronte della quale non risultava pervenuto alcun riscontro; rilevava, altresì, la necessità di dover attendere lo spirare del termine fissato dal comma 8 dell'art. 146. La Provincia, di contro, rilevava che, nella considerazione che il comma 9 dell'art. 146 individua il termine di 60 giorni a seguito del quale l'amministrazione deve adottare, nel silenzio, il provvedimento, la Conferenza di Servizi dovesse essere aggiornata allo spirare del termine anzidetto rinviando, pertanto, l'incontro al giorno 12/04/2023, senza ulteriore convocazione. Trasmetteva quindi il verbale della seduta di cui innanzi in data 05/04/2023, prot. n. 17706, acquisito agli atti regionali in pari data con prot. n. 6172;
 - con nota del 12/04/2023, prot. n. 18726, acquisita in pari data al prot. regionale n. 6575, la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela del Territorio n. 528 del 12/04/2023, con la quale veniva rilasciata, a favore della proponente, l'Autorizzazione Paesaggistica, ex art 146 del D.Lgs.42/2004, per la realizzazione degli aerogeneratori indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 in adesione alle motivazioni espresse dalla Commissione Paesaggio la quale aveva ritenuto, invece, non ammissibile, in ordine agli aspetti paesaggistici, la realizzazione degli aerogeneratori indicati ai numeri 8, 9 e 10;
 - con nota del 12/04/2023, prot. n. 6580, questa Sezione, in qualità di autorità procedente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, nel trasmettere il proprio contributo partecipativo per la Conferenza di Servizi PAUR del 12/04/2023, ribadiva che la società, sebbene sollecitata, non aveva ancora ottemperato alle richieste precedentemente formulate e di fatto, l'iter istruttorio regionale non aveva subito alcun utile avanzamento;
 - nella riunione della **Conferenza di Servizi del 12/04/2023**, svolta in modalità videoconferenza, la Provincia di Foggia evidenziava che il Settore Paesaggio aveva autorizzato gli aerogeneratori n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4. Questa Sezione ribadiva la necessità, non avendovi la Società ancora ottemperato, di aggiornare il progetto alla luce della consolidazione del layout definitivo di 4 aerogeneratori nonché di acquisire il benessere di Terna S.p.A. e il parere dell'ENAC nel corso del procedimento. Sulle sollecitate misure di mitigazione ambientale la proponente riferiva, che a breve, si sarebbe proceduto a formalizzare il piano condiviso con gli Enti locali. Sul punto, il Comune di Stornarella riportava la

- volontà dell'amministrazione comunale di procedere alla stipula delle compensazioni ambientali con la Daunia Energia S.r.l. Quest'ultima, sulla scorta di quanto rilevato, si impegnava ad inviare gli elaborati aggiornati al fine del rilascio definitivo del parere dell'ufficio espropri regionale. La Provincia di Foggia, sintetizzati i pareri mancanti ancora da acquisire, di concerto con i tutti i partecipanti, aggiornava la Conferenza di Servizi al giorno 04/05/2023. Con nota del 24/04/2023 prot. n. 21090, acquisita in data 26/04/2023 prot. n. 7474, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della anzidetta conferenza;
- la proponente, con nota del 24/04/2022, acquisita in pari data con il prot. n. 7549, comunicava di essersi attivata per il rilascio di nuovo benessere da parte del Gestore di rete e di aver provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Puglia - Ufficio per le Espropriazioni con al nota del 06/04/2023, prot. n. 5633. Trasmetteva, inoltre, il nulla osta rilasciato da parte di ENAC-ENAV, giusto prot. n. 0050294 del 20.04.2023. In merito alle procedure inerenti il rilascio del nulla osta alla costruzione degli elettrodotti di progetto eserciti in MT e AT, comunicava che la proponente
 - in ordine alla Sezione MT aveva provveduto a trasmettere, con pec del 09.03.2022, agli uffici regionali e all'Ispettorato competente, la necessaria attestazione di conformità del gestore della rete, redatta ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 259/2003, per le condutture sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2) lettera a), realizzati in cavi cordati ad elica, equivalente a nulla osta, allegando copia dell'avvenuta trasmissione;
 - in ordine alla Sezione AT, aveva provveduto a trasmettere al Ministero, in data 20.04.2023, tutta la documentazione tecnica necessaria all'istruttoria, ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.Lgs 01/08/2003 n. 259, ai fini del rilascio del nulla osta alla costruzione di condutture elettriche in alta tensione, allegando copia dell'avvenuta trasmissione.
 - con nota del 03/05/2023, prot. n. 7176 del 03/05/2023, la Regione Puglia - Ufficio per le Espropriazioni, rilasciava nulla osta, per quanto di competenza in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
 - in data **04/05/2023**, presso la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, si teneva, in modalità videoconferenza, la **Conferenza dei Servizi decisoria** finalizzata al rilascio del PAUR ex art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 a favore della proponente;
 - a conclusione dei lavori della predetta riunione, la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, in riferimento alle interferenze intercorrenti tra il progetto della proponente e quello della Winderg San Martino S.r.l., come da quest'ultima formalmente rilevate, riteneva che l'eliminazione da parte del Settore Paesaggio delle torri 7-6-5, consentiva di ritenere superata la questione delle interferenze, attesa *“la distanza di circa 900 metri tra i due aerogeneratori più prossimi di entrambe le società”*. L'Autorità provinciale procedente, dunque, nel prendere atto dell'autorizzazione paesaggistica dell'impianto (**4 aerogeneratori**) e del parere positivo del Comitato VIA, riteneva di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi; in calce ai suddetti lavori questa Sezione invitava la società a depositare sul portale regionale l'intera documentazione, aggiornata alla luce della modifica del layout progettuale, in conformità con quella depositata sullo sportello telematico della Provincia di Foggia e nel trasmettere il parere espresso dall'Autorità competente per le Espropriazioni, nota n. 7176 del 03/05/2023, prendeva atto dell'adesione da parte della Daunia Energia S.r.l. alla proposta formulata dal Comune di Stornarella sulle misure di compensazione a carattere ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010. Il verbale della seduta conclusiva veniva trasmesso alla Sezione Regionale con nota dell'08/05/2023 prot. n. 23471, acquisita agli atti in pari data con il prot. n. 8344;
 - preso atto del parere favorevole rilasciato dalla Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni (prot. n. 7146 del 03/05/2023), questa Sezione provvedeva a trasmettere con nota del 18/05/2023, prot. n. 8963, la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., al Comune di Ascoli Satriano, al Comune di Stornarella, al Comune di Stornara, al Comune di Orta Nova, al Comune di Cerignola, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Daunia Energia S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente sull'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;

- i Comuni di Orta Nova, Stornara e Ascoli Satriano pubblicavano in data 22/05/2023 l'avviso di cui alla nota del 18/05/2023, prot. n. 8963;
- i Comuni di Stornarella e Cerignola pubblicavano in 23/05/2023 l'avviso di cui alla nota del 18/05/2023, prot. n. 8963;
- al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, non sono pervenute osservazioni all'Ufficio regionale né trasmesse dagli uffici comunali interessati;
- con nota del 12/07/2023, acquisita al prot. regionale n. 11174 del 13/07/2023, la proponente trasmetteva copia del Protocollo d'Intesa, stipulato con il Comune di Stornarella in data 07/07/2023, sull'individuazione delle misure di compensazione a carattere ambientale per la realizzazione delle misure di mitigazione ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010;
- con nota prot. n. 12021 del 07/08/2023, l'Amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 4 aerogeneratori, della potenza complessiva di 12,00 MW ubicato nei territori dei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG), in località "Terre Nuove" e opere connesse consistenti in:

1. cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV;
2. cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica;
3. Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV, ubicata nel Comune di Cerignola (FG);
4. cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 200 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Palo del Colle".

Per inciso la Stazione suddetta "Cerignola" è già autorizzata per effetto della D.D. n.4 del 27.01.2016, e oggetto di voltura a favore di Terna S.p.A. con D.D.n.3 del 12.01.2021; sono qui oggetto di autorizzazione le sole opere di consegna dell'energia verso detta Stazione, per quanto connesse all'opera principale della proponente;

- con nota del 15/09/2023, acquisita in pari data al prot. n. 12757, la società ENERGO S.R.L., con sede legale in Foggia al Corso Benedetto Cairoli n. 5 – Codice Fiscale e P.Iva 04382430710, iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia con il nr. REA 307510, nella persona di Ivano Melluso, congiuntamente alla società Daunia Energia S.r.l., trasmetteva formale istanza di voltura della pratica in oggetto (Cod. Id. 47BWWF9 - Cod. ID 2020/00118/VIA);
- con nota di cui al prot. n. 12759 DEL 15/09/2023 la subentrante ENERGO s.r.l., trasmetteva l'accordo intervenuto *inter partes* del 13/09/2023, atto con il quale era stato concesso dalla stessa Daunia Energia S.r.l. il subentro nell'intestazione della chiusura del procedimento in favore della Energo S.r.l. subentrante nella pratica di cui in oggetto, con tutti i relativi diritti ed oneri; accordo perfezionatosi, a tutti gli effetti di legge, con scambio di raccomandata pec del 13/09/2023;
- con la nota di cui al prot. n. 12757 del 15/09/2023 la subentrante ENERGO s.r.l. trasmetteva:

1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente DGR 35/2007;

2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente DGR 3029/2010;
 3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante DGR 35/2007;
 4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante DGR 3029/2010;
 5. dichiarazione di impegno resa dalla subentrante alla presentazione delle polizze fideiussorie;
 6. visura camerale della Daunia Energia S.r.l. del 20/06/2023;
 7. visura camerale della ENERGO S.r.l. del 26/07/2023;
 8. documento di riconoscimento dell'amministratore unico della ENERGO S.r.l.;
- con nota acquisita in data 10/10/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 13604, la società Energo S.r.l. trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico della società;
 - con nota acquisita in data 16.10.2023, prot. n. 13759 del 16.10.2023, la società subentrante, in riferimento all'intervenuto accordo di subentro nel procedimento di cui all'istanza **Cod. Id. 47BWWF9**, trasmetteva evidenza dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, Nr. 1312 serie 3 del 12/10/2023.

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 04/05/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando alla stessa Provincia competente per il PAUR per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero della Transizione Ecologica — Dipartimento Energia — Dir. Gen. Infrastrutture e Sicurezza — Divisione VIII — Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale nota prot.n. 20968 del 04/07/2022 con la quale forniva informazioni in merito alle modalità per effettuare, da parte dei proponenti, *“la verifica di interferenza degli interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933 con attività minerarie, esplicitando, altresì, i casi in cui è necessario il coinvolgimento della medesima Sezione”*.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue

La Società istante, in data 21/05/2022, ha trasmesso la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* resa dall'Arch. Luca Francesco Damiani in data 14/05/2022 con la quale comunicava di aver provveduto *“alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012”*. In particolare *“dichiarava di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS- UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-ed-impianti> alla data del 14/05/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti”*.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, con nota prot. 58772 del 19/11/2020 con la quale, in riferimento alla dichiarazione del 16/10/2020, conforme al modello di cui all'Allegato 17 del decreto legislativo n. 259/2003 e preso atto del parere tecnico della Div. VII della DGTCI - ISTI, prot. n. 56455 del 10/11/2020, comunicava che la Daunia Energia S.r.l., codice fiscale 04179860715, con sede legale in Foggia, Corso Cairoli, 5, potrà espletare l'attività di cui all'art.104, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 259/2003, con effetto dal 01/01/2020 e scadenza il 31/12/2029.

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Con riferimento al procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche in MT/AT:

per la Sezione MT

- la società Daunia Energia S.r.l., in data 09.03.2022, acquisita al prot. regionale n. 2043 del 09/03/2022, provvedeva a trasmettere agli uffici regionali e all'Ispettorato di competenza, l'attestazione di conformità del gestore di rete, redatta ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 259/2003 per le condutture sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2) lettera a), realizzate in cavi cordati a elica, equivalente a nullaosta alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato MT/BT;

per la Sezione AT:

- la società Daunia Energia, in data 20/04/2023, provvedeva a trasmettere al Ministero di competenza la documentazione tecnica necessaria al rilascio del nulla osta alla costruzione di condutture elettriche in AT;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con la nota n. 216769 - del 08/11/2023

“ha rilasciato per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in oggetto.

Si rammentano i successivi adempimenti inerenti la fase di attivazione degli impianti. Si fa presente che, nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente in data 01/04/2022 registrato a Foggia al nr.566 serie 3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n° 259”.

- il Ministero per i Beni e le Culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia, con la nota prot. n. 511 del 18/01/2022, acquisita agli atti del procedimento PAUR con il prot. n. 2614/2022, ha espresso **“parere tecnico negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale provinciale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 presentata dalla società Daunia Energia per la realizzazione di un “Impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3,0 MW, per una potenza complessiva pari a 30,00 MW, ubica Stornarella in località “Terre nuove”;** parere confermato anche sull'intervenuta modifica del layout progettuale con nota prot. n. 8179 del 21/07/2022;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali con nota prot. n. 4240 del 20/02/2023, ha confermato il **parere di massima favorevole** manifestato con la precedente missiva prot. 17585 del 07/07/2022 pur evidenziando che l'interferenza tra il cavidotto di connessione dell'impianto e l'infrastruttura autostradale A14, alla progressiva chilometrica 585+080 circa, non è adeguatamente rappresentata. A conferma di detta carenza progettuale, precisa che le tavole progettuali poste alla base del procedimento in parola, prevedono che il cavidotto di collegamento dell'impianto passi sotto l'A14, nello specifico sulla SP 72. *“A tal riguardo, tuttavia, si evidenzia che detta strada provinciale, contrariamente a quanto dichiarato negli elaborati progettuali, sovrappassa l'autostrada*

A14. È evidente, pertanto, la necessita di redigere specifico ed esaustivo progetto di attraversamento dell'infrastruttura autostradale, il quale dovrà osservare tutte le disposizioni legislative e normative in materia di attraversamenti stradali e dovrà recepire tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dalla società Concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. al fine di tutela del patrimonio dell'infrastruttura autostradale e assicurare la sicurezza della relativa circolazione. Tutti i rapporti che si verranno a determinare tra le parti, a seguito di detta interferenza, dovranno essere regolamentati attraverso specifico atto convenzionale a titolo oneroso in conformità delle disposizioni legislative che governano la materia (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992). Detto Atto corredato del relativo progetto di dettaglio, dovrà essere redatto e condiviso con la Società Concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. e, successivamente, sottoposto all'approvazione di questo Ministero Concedente.

- Comando Vigili del Fuoco, Foggia, Area Prevenzione Incendi e Servizi tecnici, con prot. n. 19415 del 10/11/2021 comunicava che “per l'impianto di che trattasi risultano assoggettati agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 le cabine di trasformazione energia elettrica qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell'allegato I al p.to 48 ed ogni altra eventuale attività rientrante nell'elenco innanzi citato. Per tali impianti il responsabile dell'attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012. In relazione a quanto sopra si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia”.
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 3350 del 27/02/2023, comunica che, dall'analisi della documentazione di progetto, “si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento **non sono presenti immobili intestati al “Demanio dello Stato”**. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto, diversamente, interessa alcune particelle intestate a “Demanio dello Stato Ramo Strade” e “Demanio dello Stato Ramo Bonifiche”. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica e dall'Anas, amministrazioni a cui compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata”.
- Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, con prot. n. 1963 del 04/05/2022 e nota prot n. 4572 del 12/04/2023, ha rilasciato **Nulla Osta**, limitatamente agli aspetti di sua competenza, subordinato alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - “nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”.
- Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, con nota prot. n. 82246 del 17/12/2021 comunicava che “le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **NON SONO SOGGETTE a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015** pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. Si precisa altresì che:
 1. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 mediante istanza da inoltrare alla pec upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

2. *Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di ulivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio mediante istanza da inoltrare alla pec upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;*
3. *L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" mediante istanza da inoltrare alla pec tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
4. *La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;*
5. *L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere;*
6. *Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;*
7. *Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
8. *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
9. *L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;*
10. *Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*
11. *che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;*
12. *siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;*
13. *Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante adeguate soluzioni tecniche;*
14. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.*

- Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, con nota prot. n. 20238 del 29/12/2021 esprimeva, unicamente sotto l'aspetto idraulico, **parere favorevole** condizionato all'ottemperanza da parte della Società, delle prescrizioni ivi riportate:

1. *i cavidotti, in corrispondenza dell'interferenze con i reticoli idrografici/corsi d'acqua, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che le distanze fra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 2 (due) metri; inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica dei reticoli idrografici/corsi d'acqua e delle opere di attraversamento esistenti o creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica realizzando i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della*

- tecnica T.O.C., alla distanza minima di 10 metri dal piede esterno degli argini /sponde/rive incise dei reticoli idrografici/corsi d'acqua; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idromeccaniche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;*
- 2. in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavodotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica T.O.C. ad una profondità non inferiore a 2 (due) metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto 1;*
 - 3. Dovrà essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;*
 - 4. tutti gli scavi devono essere repentinamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare neppure temporaneamente interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua assicurando, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;*
 - 5. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici e senza alterare, neppure temporaneamente, la morfologia degli stessi. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno di corsi d'acqua/reticoli idrografici;*
 - 6. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:*
 - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e al buon regime dei corsi d'acqua;*
 - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;*
 - sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;*
 - 7. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nelle aree di interventi;*
 - 8. siano adottati tutti i provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e privata;*
 - 9. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 n. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque.*
- Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 5040 del 28/04/2021 con quale rappresenta che “poiché i terreni coinvolti dall'intervento, appaiono interessare i comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG), a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Stornarella non risultano terreni gravati da Uso Civico. Si evidenzia, altresì, che con nota prot. n. A00 079/877 del 26.01.2021 questo Servizio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dell'elenco (trasmesso anche in allegato alla predetta nota) aggiornato a dicembre 2020 dei Comuni, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, tra i quali risulta anche Stornarella. Il comune di Ascoli Satriano risulta quale comune validato sul P.P.T.R. (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza), il cui territorio risulta parzialmente gravato da usi civici”.*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

La Società istante, in data 16.10.2023, acquisita la prot. n. 13759 del 16.10.2023 ha trasmesso l'attestazione, resa in data 16/10/2023, con la quale dichiarava "alla luce delle verifiche effettuate e da quanto indicato nello stesso Certificato di Destinazione Urbanistica n. 102/2020 rilasciato dal Comune di Ascoli Satriano (FG), le aree interessate dall'intervento in parola e ricadenti nello stesso comune, non risultano gravate da vincolo demaniale di uso civico, così come disciplinate dalla Legge n. 1766/1927 e, pertanto, non si è ritenuto necessario effettuare formale istanza presso gli Uffici Regionali ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98".

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria con nota prot. 10332 del 21/07/2022 ha rilasciato "PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:
- *i cavidotti interrati posati longitudinalmente lungo i tracciati tratturali debbano essere posati esclusivamente su viabilità esistente;*
- *venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica".*
- Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 7176 del 03/05/2023 con la quale trasmetteva **parere favorevole** "per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità".
- Provincia di Foggia con Determinazione del Responsabile Servizio Tutela del Patrimonio, con Determina Dirigenziale n. 528 del 12/04/2023, **vista la mancata trasmissione del parere della Soprintendenza entro il termine stabilito dall'art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004**, ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 D. Lgs. n. 42/2004 per gli aerogeneratori 1, 2, 3 e 4 in adesione alle motivazioni espresse dalla Commissione Paesaggistica Provinciale nella seduta del 10/02/2023 che ha ritenuto di poter rilasciare parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici per i soli aerogeneratori n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, disponendo le seguenti prescrizioni:
- *Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*
- *Non è ammissibile l'apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*
- *Nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna, si dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano alla creazione di un progetto di paesaggio.*

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici".

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- *La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia;*
- *La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;*
- *La fruibilità della viabilità limitrofa all'aera di progetto per quei tratti che evidenziano una evidente impraticabilità.*

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. 15337/2021 del 25/05/2021 e nota prot. n. 30927 del 15/11/2022, comunicava **parere di compatibilità** del Progetto con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I) vigente alla data della formulazione del presente atto subordinato alle condizioni di cui alla Relazione di compatibilità geologica, a firma del Geol. Dota Michele, e alla Relazione di compatibilità idraulica, a firma dell'Ing. Giancarlo Chiaia, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 1. *le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;*
 2. *nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;*
 3. *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica delle aree interessate dai lavori; inoltre, si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere gli impianti tecnologici di progetto sia in fase di cantiere che di esercizio, dai potenziali fenomeni dannosi causati da possibili allagamenti temporanei delle stesse aree;*
 4. *per le intersezioni tra l'elettrodotto interrato MT di collegamento dell'impianto eolico alla Stazione Elettrica di Smistamento e le aree ad "Alta Pericolosità Idraulica" (P3), "Media Pericolosità Idraulica" (P2) e "Bassa Pericolosità Idraulica" (P1), così come indicato nel secondo ciclo del PGRA, la progettazione sia supportata da specifiche valutazioni ed analisi di compatibilità idrologica ed idraulica da redigere a cura dei progettisti, che definiscano gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere elettriche interrate dell'elettrodotto in progetto siano adeguatamente protette e non subiscano danni o fenomeni degenerativi causati da possibili eventi alluvionali e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua;*
 5. *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 6. *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 7. *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*

- Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto, Ufficio Infrastrutture e Demanio, con nota prot. n. 21537 del 29/06/2021 comunicava che, *"per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento"*.

- Comando Militare Esercito "Puglia", SM-Ufficio personale Logistico e Servitù Militari, con nota prot. n.

16143 del 07/07/2021, e con successiva nota prot. n.11227 dell'11/04/2022, con la quale comunicava **parere favorevole**, limitatamente agli aspetti di propria competenza, all'esecuzione dell'opera precisando che *"Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".*

- Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. 39408 del 23/08/2021 con la quale comunicava **parere favorevole**, subordinandolo all'osservanza della seguente prescrizione:

"In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare riferimento "b" dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificataaerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori."

- ASL Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. 26323 del 10/03/2023, ha comunicato che, *"non avendo alla data ricevuto alcuna risposta alla nota ASL prot. n. 0021438, trasmessa in data 28/02 u.s., con cui si chiedeva il riscontro della ricevuta di bonifico bancario relativo agli oneri sanitari dovuti, il Servizio scrivente non è in condizioni di poter esprimere il parere di competenza e pertanto si astiene dalle formulazioni conclusive. Si tiene inoltre a precisare che la non acquisizione in tale ambito del parere ASL non è da ritenersi come una inadempienza di questo Servizio da cui trarre una conclusione positiva alla stregua del "silenzio-assenso", ma di una vera e propria inesprimibilità che esula da qualsivoglia negligenza di tale Ufficio"*.
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 4077 del 20/04/2021 con la quale, rilevata l'interferenza con la linea ferroviaria Bologna-Lecce, rilasciava **parere favorevole** con la precisazione che detto parere *"non autorizza l'immediata esecuzione delle opere"* dovendo, la Proponente, conseguire, l'Autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria a valle del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto. In riferimento all'elaborato progettuale denominato "Particolari Risoluzioni delle Interferenze" il parere, così rilasciato, veniva condizionato alla seguente prescrizione:
 1. *"il tubo di protezione nel tratto in attraversamento binari non potrà essere costituito da materiale metallico, dovrà essere bensì in materiale plastico di idonea resistenza meccanica"*.
- Comune di Ascoli Satriano, con nota del 21/03/2023, ha comunicato che: *"In riferimento alla Conferenza dei servizi di cui all'oggetto questo ufficio esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico perché le opere sono in contrasto con le norme tecniche d'attuazione del PUG vigente in quanto ricadenti in zona agricola di interesse paesaggistico dove ai sensi dell'art. 4.06/var all'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo"*.
- Snam rete gas S.p.A. - Centro di Foggia con nota prot. n. 229 del 03/11/2021 comunica *"che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società"* evidenziando, tuttavia, *"che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà esser intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società"*.

- Consorzio ASI Foggia con nota n. 3190/2022 del 05/07/2022 comunica che *“dall’analisi della documentazione di progetto ed, in particolare, al piano particellare di esproprio (prot. 25679 del 12.05.2022), per quanto di competenza di questo Ente non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del predetto impianto così come aggiornato in riduzione”*.
- Autostrade per l’Italia S.p.A. con nota a n. 13098/EU del 12.07.2022, comunica *“che dall’esame della documentazione progettuale resa disponibile, emerge che il cavidotto che il cavidotto collega il parco eolico alla Stazione Elettrica di Utenza ubicata nel comune di Cerignola, interrato al margine della viabilità esistente, sovrappassa l’autostrada A14 in corrispondenza di un cavalcavia in esercizio alla progressiva Km 585+077, per raggiungere la sottostazione dove è prevista la cessione in rete dell’energia prodotta.*

Tale interferenza non risulta descritta in maniera compiuta all’interno della documentazione tecnica visionata. È pertanto necessario che si producano specifici elaborati tecnici che illustrino chiaramente l’attraversamento in parola e più in particolare la reciproca posizione tra cavidotto e manufatti autostradali:

1. *Planimetria catastale con riportata la fascia di rispetto autostradale;*
2. *Relazione tecnico-descrittiva di dettaglio limitata all’attraversamento autostradale;*
3. *Particolari esecutivi con sezioni di dettaglio dell’attraversamento sul tratto di strada in fascia di rispetto e dell’ancoraggio del cavidotto sul cavalcavia;*
4. *Piano di manutenzione della canalina portante il nuovo cavidotto, con indicazione della ciclicità delle ispezioni.*

*Inoltre, si intende evidenziare che all’interno dell’elaborato “TAV 15 EG INTERFERENZA STRADE STATALI”, in riferimento all’attraversamento autostradale, inquadrato in planimetria come interferenza 2, viene indicato nella legenda che “il cavidotto passa sotto la a14 nello specifico sulla SP 72”, tuttavia, come si evince dall’immagine allegata, la SP 72 **sovrappassa** l’autostrada A14 mediante cavalcavia, alla prog. Km 585+077, pertanto viene riportata un’errata definizione di tale attraversamento.*

*Stante quanto sopra rappresentato, premesso che ogni interferenza con la proprietà autostradale, per quanto di competenza della scrivente Concessionaria, è regolata dagli artt. 16 e ss. del Codice della Strada – D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e dagli artt. 26 e ss. del suo Regolamento di Attuazione – DPR n. 495/1992, la scrivente Aspi esprime **parere di massima favorevole** condizionato da eventuali prescrizioni che potranno essere indicate a valle della istruttoria condotta sulla documentazione di dettaglio richiesta a conclusione della quale dovrà essere stipulato apposito atto convenzionale ove sarà previsto il pagamento, oltre agli oneri concessori e di istruttoria, anche di quelli per interruzione di traffico ed assistenza relativi all’esecuzione delle attività di ispezione, monitoraggio e manutenzione dell’infrastruttura posata sul cavalcavia.*

L’efficacia di tale atto è subordinata all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Territoriale di Roma (presente in indirizzo per copia conoscenza), concedente della scrivente Aspi del quale, nei casi di attivazione di Conferenza di Servizi, è indispensabile acquisire agli atti le rispettive determinazioni. I lavori potranno essere avviati solo a seguito dell’approvazione della concessione definitiva di attraversamento da parte del nostro concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale sulla Vigilanza sulle concessionarie autostradali.

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota n. 56066 del 15/09/2022, ha trasmesso il **parere tecnico preliminare favorevole**, con le seguenti prescrizioni:
 1. *spessore minimo della soletta carrabile pari a 50 cm per tutta l’opera;*
 2. *pali di fondazione con diametro ϕ 800 accostati con lunghezza di 12 m per tutta la larghezza dell’opera;*
 3. *alloggiamento del cavidotto all’interno della soletta carrabile, eliminando quindi attraversamento in TOC.*

“Si fa presente sin da ora che le prescrizioni indicate nei p.ti 1), 2) e 3) derivano da casi analoghi e che le stesse

dovranno essere validate da indagini e relazioni di calcolo così come richiesto nella nota prot. AQP 36887-U del 09.06.2022. Pertanto, l'adeguamento della documentazione progettuale trasmessa alle prescrizioni di cui ai p.ti 1), 2) e 3) rappresenta una definizione di massima della risoluzione dell'interferenza in questa fase, e che quest'Ufficio potrà esprimere il nulla osta definitivo solo a seguito della trasmissione dei documenti progettuali completi come richiesto nella nota prot. AQP 36887-U del 09.06.2022. Si precisa, inoltre, che l'iter conclusivo prevede che la valenza del nulla osta sia subordinato alla sottoscrizione di un atto di convenzione a titolo oneroso".

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 50294-P dell'20/04/2023 con la quale rilasciava **Nulla Osta**, per gli aspetti aeronautici di competenza, alla realizzazione dell'impianto eolico alle seguenti prescrizioni:
 1. L'ENAV con foglio ENAV\U\0103028\15-09-2020\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT-15/09/2020-0087409-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
 2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

- TERNA Spa con nota del 08.03.2023, ha rappresentato che:
 - *“in data 31.12.2021 la Società Daunia Energia S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico) da 30 MW nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG);*
 - *in data 17.03.2022 con lettera prot. TERNA/P20220023299 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle”;*
 - *in data 05.07.2022 la Società Daunia Energia s.r.l. ha accettato la STMG suddetta. Vi ricordiamo che:*
 - *la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN;*
 - *ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA.*

Per quanto sopra, restiamo in attesa di ricevere il progetto completo delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione”.

In riscontro alla suddetta nota si precisa che la Proponente, in data 4.05.2023 ha trasmesso la documentazione propedeutica al rilascio del parere di rispondenza al progetto degli impianti per la connessione del parco eolico in esame.

Preso, altresì, atto

- dell'istanza di Voltura, in favore della ENERGO S.r.l. con sede legale in Foggia al Corso Benedetto Cairoli n. 5 – Codice Fiscale e P. Iva 04382430710, iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia con il nr. REA 307510, per l'istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica **47BWWF9** per la quale questa Sezione, con prot. n. 12021 del 07/08/2023, ha trasmesso la “Comunicazione di conclusione dell'attività istruttoria” con chiusura favorevole del procedimento amministrativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nei **Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG), in località “Terre Nuove”;**
- che la società ENERGO S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società concedente Daunia

Energia S.r.l., subentrando nella titolarità dell'istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica **47BWWF9**, e **per l'effetto di disporre la voltura** di cui all'istanza, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di legge.

Considerato che

in riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 7146 del 03/05/2023, rilasciava **NULLA OSTA** *“per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera”*;
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 8963 del 18/05/2023, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Ascoli Satriano, al Comune di Stornarella, al Comune di Stornara, al Comune di Orta Nova, al Comune di Cerignola, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Daunia Energia S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- i Comuni di Orta Nova, Stornara e Ascoli Satriano pubblicavano in data 22/05/2023 l'avviso di cui alla nota del 18/05/2023, prot. n. 8963;
- i Comuni di Stornarella e Cerignola pubblicavano in data 23/05/2023 l'avviso di cui alla nota del 18/05/2023, prot. n. 8963;
- il proponente, in data 06/06/2023, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni avvenute sui giornali;
- al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati non risultano essere pervenute osservazioni.

Considerato inoltre che

- la ENERGO S.r.l., con nota del 29.09.2023, acquisita al prot. n. 13245 del 29.09.2023 trasmetteva:

- n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”* firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale

il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- dichiarazione secondo quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva
- attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso.

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. 12021/2023, questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- in data 06/10/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **ENERGO S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 2536/2023 del 13/10/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo, acquisito al repertorio n. 025374 del 12/10/2023;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_FGUTG_Ingresso_ 0073149_20231026Si

rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR delegato alle competenze provinciali, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo ed in atti del procedimento, a favore di ENERGO S.r.l. con sede legale in Foggia al Corso Benedetto Cairoli n. 5 – Codice Fiscale e P. Iva 04382430710, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza complessiva di **12,00 MW** costituito da **n. 4 aerogeneratori**, ubicato nei territori dei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Stornarella (FG), in località "Terre Nuove" posizionato secondo le seguenti coordinate (come rilevate nel parere del Comitato VIA, Provincia di Foggia, nella seduta del 22/04/2021) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS84 fuso 33N	
	X	Y
1	556584.56	4569932.09
2	556315.20	4569357.36
3	555780.87	4568302.33
4	557690.25	4567221.43

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901057) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Palo del Colle", (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV;
 2. cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica;
 3. Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV, ubicata nel Comune di Cerignola (FG);
 4. cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 200 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola";
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
<ul style="list-style-type: none">• diretto• indiretto • neutro• non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Visti e richiamati:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

- dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
 - la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
 - la L.R. 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*”

Verificato che:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura paesaggistica, il responsabile del Servizio Tutela del territorio della Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n. 528 del 12/04/2023, richiamata la valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 10/02/2023, ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica, ex art 146 D. Lgs. n. 42/2004, per gli aerogeneratori n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 non ritenendo non ammissibile, in ordine agli aspetti paesaggistici, la realizzazione degli aerogeneratori n. 8, n. 9 e n. 10;
- la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, in data 04/05/2023, preso atto dell’intervenuta Autorizzazione Paesaggistica per l’impianto di cui in progetto relativamente a nr. 4 aerogeneratori (T01-T02-T03- T04) e del parere positivo del Comitato VIA ha ritenuto di **poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi**;
- con nota prot. n. 12021 del 07/08/2023, l’**Amministrazione regionale**, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto in seno al PAUR;
- con nota del 12/07/2023, acquisita al prot. regionale n. 11174 del 13/07/2023, la Daunia Energia S.r.l. trasmetteva copia del Protocollo d’Intesa, stipulato con il Comune di Stornarella, sull’individuazione delle misure di compensazione a carattere ambientale per la realizzazione delle misure di mitigazione ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010. Il protocollo di intesa espleta i suoi effetti, come tutte le obbligazioni contratte e le prescrizioni imposte, nei riguardi della subentrata ENERGO S.r.l. con sede legale in Foggia al Corso Benedetto Cairoli n. 5.

Dato atto che:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90.
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "*Energia e Fonti alternative e rinnovabili*" della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

Visti

- l'istanza di voltura del 15/09/2023, acquisita ai prott. nn. 12757 e 12759, relativamente alla pratica contraddistinta al Cod. Id. 47BWWF9 - Cod. ID 2020/00118/VIA, depositata dalla società ENERGO S.r.l. in qualità di parte subentrante alla Daunia Energia S.r.l.;
- l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla s ENERGO S.r.l. in data 06/10/2023 (Rep. n. 25374 del 12/10/2023)

Fatti salvi gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **ENERGO S.r.l** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **ENERGO S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 come da Protocollo di Intesa del 07/07/2023.

Precisato che

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 12021 del 07/08/2023, con la quale il Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase

dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **ENERGO S.r.l.**, con sede legale in Foggia (FG), Corso Benedetto Cairoli n. 5, Cod. Fisc. e P.IVA 04382430710, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza complessiva di **12,00 MW** costituito da **n. 4 aerogeneratori**, ubicato nei territori dei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Sturnarella (FG), in località "Terre Nuove" posizionato secondo le seguenti coordinate (come rilevate nel parere del Comitato VIA, Provincia di Foggia, nella seduta del 22/04/2021) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS84 fuso 33N	
	X	Y
1	556584.56	4569932.09
2	556315.20	4569357.36
3	555780.87	4568302.33
4	557690.25	4567221.43

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901057) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Palo del Colle", (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV;
 2. cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica;
 3. Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV, ubicata nel Comune di Cerignola (FG);
 4. cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 200 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola";
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, allorquando confluita nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis, a cura dell'autorità competente PAUR, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, art. 8bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa

come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Le stesse devono intendersi vincolanti anche nelle more di detta stipula e nei termini definiti di intesa con le amministrazioni beneficiarie e comunque riferiti nel corso dell'iter autorizzativo.

ART. 4)

La società **ENERGO S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Tra queste prescrizioni rientrano anche quelle che saranno eventualmente meglio esplicitate o ulteriormente apposte nel provvedimento di PAUR a cura dell'autorità competente provinciale, atteso che la compatibilità ambientale è un fondamentale presupposto di efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Unica. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 12021 07/08/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per

- la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 44 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico,
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Foggia, Servizio Ambiente e Paesaggio, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
 - alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
 - alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente – Sezione Risorse Idriche;
 - al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - al Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;
 - Arpa Puglia – DAP;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - ai Comuni di Stornarella, Stornara, Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola;
 - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana;
 - a Terna S.p.A.;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - alla **ENERGO S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
 - alla Daunia Energia S.r.l., a mezzo pec, in qualità di soggetto cedente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli